



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 2/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. (SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “ITALIA 1”) PER
LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 34,
COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E
NEL PARAGRAFO 2.5 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
MEDIA E MINORI IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 34,
COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(PROC. 2708/SM/MZ)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 gennaio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione media e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 165/06/CSP, del 22 novembre 2006, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento”;

VISTA la delibera n. 424/16/CONS, del 16 settembre 2016, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione nei programmi di informazione, di approfondimento informativo e di intrattenimento*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori con la Risoluzione n. 2/18 del 6 giugno 2018 (prot. n. 0048860 e 0048862 del 19 giugno 2018), ha sanzionato il programma *Grande Fratello 15*, trasmesso sulle reti Mediaset, accertando “*la violazione del Codice di autoregolamentazione, con riferimento alla Premessa, ai Principi generali ed in particolare all’articolo 2.5*”. Dall’esame degli atti e delle registrazioni di un campione di puntate del programma *Grande Fratello 15* mandate in onda, in fascia oraria tv per tutti, dal 23 aprile 2018 al 22 maggio 2018, dal servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Italia 1*” - fornito dalla società R.T.I Reti Televisive Italiane S.p.A. con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8 - questa Autorità ha riscontrato contenuti non idonei ad un pubblico di telespettatori minori consistenti principalmente in ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità, utilizzo di un linguaggio aggressivo intriso di riferimenti razzisti e sessisti, comportamenti di bullismo.

Con atto cont. n. 13/18/DCA/N° PROC. 2708/SM/MZ del 25 giugno 2018, notificato in data 27 giugno 2018, l’Autorità ha accertato e contestato alla società R.T.I.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito “R.T.I.” o “Società”), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Italia 1*”, la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nel paragrafo 2.5 del Codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto con l’art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per la diffusione, nei giorni 26 aprile 2018 (dalle ore 19:16 alle ore 19:29), 30 aprile 2018 (dalle ore 19:16 alle ore 19:30), 1 maggio 2018 (dalle ore 13:01 alle ore 13:11 e dalle ore 19:17 alle ore 19:30) e 2 maggio 2018 (dalle ore 13:00 alle ore 13:11) delle puntate del programma *Grande Fratello 15* suscettibili di creare nocumento ai telespettatori minori in ascolto.

2. Deduzioni della Società

La società R.T.I. ha rappresentato la propria posizione nelle memorie difensive acquisite al prot. AGCOM n. 0056875 del 13 luglio 2018 e nelle memorie integrative consegnate nel corso dell’audizione tenutasi il giorno 25 settembre 2018 presso gli Uffici dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in Roma.

In via preliminare la Società rileva il carattere formalmente e sostanzialmente unitario dei fatti contestati con atto n. 13/18/DCA/N°PROC. 2708/SM/MZ (*Italia 1*) e atto n. 14/18/DCA/N°PROC. 2709/SM/MZ (*Canale 5*) e, pertanto, chiede che gli stessi siano valutati in un unico procedimento (con un unico provvedimento), superando così la prassi in essere che sembra costituire un mero retaggio del sistema concessorio analogico. Le suddette contestazioni, secondo la parte, hanno per oggetto fatti sostanzialmente identici. La stessa contestazione n. 13/18/DCA/N°PROC. 2708/SM/MZ (pag. 6) farebbe riferimento alla “*reiterata messa in onda delle medesime scene su più emittenti*”.

Nel merito la Società precisa che il programma *Grande Fratello* costituisce il primo esempio di programmi appartenenti al genere *Reality Show* il cui scopo innanzitutto è mostrare comportamenti reali di persone collocate entro contesti particolari. Conformemente alla sua impostazione, il programma ha documentato le condotte dei concorrenti citati nelle contestazioni i quali hanno tenuto alcuni comportamenti discutibili e “sopra le righe” dal punto di vista verbale e gestuale, come peraltro ammesso dalla stessa conduttrice che ha stigmatizzato l’accaduto. La Società evidenzia che il programma, accanto ad un elemento di documentazione, include anche un aspetto di valutazione o giudizio; i partecipanti infatti agiscono sotto lo sguardo di una sorta di giudice invisibile, il Grande Fratello che, insieme al pubblico che manifesta le proprie preferenze attraverso il televoto, esprime una serie di giudizi destinati a culminare nel giudizio finale che designerà il vincitore. Peraltro, lo stesso esito finale del programma ha premiato, grazie al giudizio del pubblico espresso tramite televoto, un concorrente (Alberto) che si è costantemente contraddistinto per un comportamento sobrio e corretto nei confronti di tutti gli altri partecipanti. Ciò conferma, ove mai fosse necessario, che il pubblico non ha in alcun modo tratto dal programma un messaggio di condivisione dei comportamenti mostrati dalle scene oggetto di contestazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La Società precisa inoltre che la Produzione ha sanzionato in modo netto ed inequivocabile l'accaduto, senza alcuna forma di giustificazione o minimizzazione, anche nel rispetto del punto 2.5 del Codice di autoregolamentazione media e minori. Infatti, il concorrente Baye Dame è stato squalificato nella prima puntata in *prime time* successiva all'evento e i due concorrenti Aida Nizar e Luigi Favoloso sono stati sottoposti in via diretta al giudizio del pubblico (c.d. *nomination*). Inoltre, tutti i partecipanti sono stati duramente richiamati ad assumere comportamenti moderati e consoni allo spirito del gioco e del programma sia attraverso comunicati ufficiali durante la settimana, sia nell'appuntamento in *prime time*, attraverso le ferme parole della conduttrice che ha stigmatizzato l'accaduto. Secondo la Società il rischio di nocimento per i minori appare scongiurato dall'univocità del messaggio valutativo trasmesso. La Società sottolinea che la differenziazione delle sanzioni (squalifica per Baye Dame e *nomination* per Aida Nizar e Luigi Favoloso) non incide, di per sé, sull'univocità del messaggio di condanna verso l'accaduto che il programma ha espresso in modo molto chiaro. Con riferimento alla contestazione secondo cui le misure adottate sarebbero state "spesso assenti o non tempestive", e che comunque la violazione consisterebbe nella reiterazione della trasmissione delle immagini contestate, la Società ribadisce che il contenuto del programma debba essere valutato complessivamente, considerando che tanto l'edizione serale, quanto le "strisce" pomeridiane su "Canale 5" ed "Italia 1", hanno dato conto sia delle condotte disdicevoli tenute dai partecipanti, sia della ferma deplorazione della redazione e della conduttrice, sia, infine, delle misure assunte. Secondo la Società l'effettivo messaggio trasmesso dal programma, di deplorazione verso la violenza e la sopraffazione sotto qualsiasi forma, rende non rilevante la collocazione oraria di alcune delle trasmissioni contestate nella "fascia protetta". La contestazione al contrario, prescindendo da un esame complessivo del programma e della condotta dell'emittente, ritiene che le sole scene ivi menzionate debbano considerarsi potenzialmente pregiudizievoli per eventuali minori presenti dinanzi al televisore. Anche con riferimento a quanto previsto dal punto 2.5 del Codice di autoregolamentazione, la Società ritiene di aver messo in atto, nel corso degli anni, e ancora più nello specifico in questa edizione, precise cautele di produzione e di emissione tra le quali: la firma da parte dei concorrenti di un regolamento in cui sono previste severe sanzioni e, per episodi gravi, l'automatica squalifica dal gioco, la riduzione di ore di programmazione sulle reti, l'adozione di strumenti tecnici (abbassamento dell'audio, cambio di *location* mediante stacchi di telecamera e accurato lavoro di *editing* e di montaggio, con relativo controllo dei contenuti problematici e non adatti alla collocazione oraria, per quanto concerne la messa in onda delle strisce quotidiane). Nel corso dell'audizione tenutasi il giorno 25 settembre 2018 presso gli Uffici dell'Autorità in Roma, la Società, ad integrazione delle memorie depositate, ha dichiarato, tra l'altro, quanto segue: « [...] *nella costruzione delle strisce quotidiane la redazione ha posto attenzione nel cercare di comporre ciascuna puntata in modo equilibrato controbilanciando gli episodi contestati a commenti o ragionamenti, da parte degli altri concorrenti, improntati al buon senso e alla civile convivenza (si confrontino le puntate del 26 aprile, 30 aprile e 1 maggio 2018). Inoltre, la costruzione di ogni puntata ha visto rappresentati episodi critici accostati a scene di vita quotidiana*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

che alleggeriscono la narrativa; le puntate, quindi, non sono state concentrate esclusivamente sugli episodi contestati. Con riferimento alla contestazione di non aver posto in essere tempestivamente misure sanzionatorie, si precisa che nella puntata del 27 aprile è stato dato risalto alla lettura da parte dei concorrenti del comunicato con il quale la Produzione anticipava agli stessi l'assunzione di provvedimenti del Grande Fratello a fronte degli episodi accaduti».

La Società rappresenta, inoltre, che la contestazione, in ogni caso, difetta di ogni motivazione circa l'effettiva sussistenza di potenziale nocività per i minori, ed in particolare di elementi tecnici, tratti dalle discipline dell'età evolutiva, che possano consentire un'adeguata valutazione degli effetti del programma su eventuali telespettatori minori, in particolare adolescenti, considerato che, per ovvie ragioni, la trasmissione è del tutto priva di interesse per minori di età inferiore. Essendo il *reality* in onda dal 2000, la sua notorietà e longevità costituiscono secondo la Società un'inegabile marca distintiva immediatamente riconoscibile ed in grado di orientare i telespettatori nella loro scelta di visione.

Per quanto concerne la parte della contestazione nella quale si evidenzia che la pericolosità delle trasmissioni contestate dovrebbe essere valutata alla luce del fatto che spesso sono state riproposte le stesse scene, anche decontestualizzate, su una pluralità di emittenti televisive e di piattaforme, la parte precisa che non può che rispondere di condotte proprie e non certo di distinte condotte poste in essere da terzi, che possano aver decontestualizzato o perfino distorto il contenuto del programma.

Per le motivazioni sopra espresse la Società chiede che l'Autorità, accertata l'insussistenza delle violazioni contestate, disponga l'archiviazione del procedimento. In via subordinata la Società rileva che l'eventuale sanzione dovrà comunque essere quantificata considerando le condotte contestate nei due procedimenti in maniera unitaria, alla luce delle indicazioni interpretative di cui all'allegato A alla delibera n. 265/15/CONS. In particolare, secondo la Società, sembra non possa esservi dubbio sul fatto che tutti gli episodi contestati siano stati "commessi in tempi ravvicinati" e siano "riconducibili ad una programmazione unitaria", secondo quanto previsto dall'art. 8bis, della legge n. 689/89, come interpretato nel citato allegato A. La Società ritiene pertanto che, qualora le contestazioni fossero ritenute fondate, i due procedimenti dovrebbero chiudersi con un unico provvedimento, di irrogazione di un'unica sanzione per tutti gli episodi, da ritenersi espressione di una condotta unitaria. In merito all'entità della sanzione, la Società ritiene che la stessa dovrebbe essere contenuta nel minimo editale, in considerazione, in particolare, dell'opera svolta da R.T.I. per l'eliminazione delle conseguenze della condotta.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, presa visione delle registrazioni in atti, si ritiene che le giustificazioni svolte dalla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. nelle proprie memorie difensive non possono essere accolte per le seguenti motivazioni:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- sotto il profilo procedurale, avuto riguardo alla richiesta di riunificare i due procedimenti N° 2708/SM/MZ e N° 2709/SM/MZ in ragione della sostanziale identità dei fatti oggetto di contestazione si osserva che la richiesta della Società non può essere accolta. Invero, sotto il profilo soggettivo, giova rilevarsi come le fattispecie siano imputabili a due soggetti/emittenti distinte, ognuna titolare di un proprio titolo autorizzatorio. Inoltre, con specifico riferimento al procedimento n° 2709/SM/MZ avviato nei confronti di *Canale 5*, è importante sottolineare che le puntate del *Grande Fratello* sono state mandate in onda in giorni e orari differenti anche in fascia oraria c.d. protetta;
- quanto ai fatti oggetto di contestazione, gli stessi, diversamente da quanto sostenuto dalla parte, non sono identici; infatti il lavoro di *editing* e montaggio dei contenuti, cui la stessa parte fa riferimento nelle memorie difensive, ha fatto sì che anche laddove siano mandate in onda medesime inquadrature o scene, le stesse siano inserite in contesti diegetici distinti e, pertanto, in unità narrative differenti suscettibili di valenze interpretative diverse;
- con specifico riferimento all'affermazione della parte secondo la quale la contestazione difetta di elementi tecnici che possano consentire un'adeguata valutazione degli effetti del programma su eventuali telespettatori minori e che dimostrino la potenziale nocività di quanto contestato, si rileva che la contestazione contiene tutti gli elementi atti a dimostrare la nocività della trasmissione. Infatti, si ritiene nociva per un pubblico di minori quella trasmissione televisiva le cui qualità e caratteristiche, entrando in interazione con le peculiarità dei processi di fruizione e decodifica del telespettatore minorenni, fanno emergere significati e messaggi concretamente idonei a turbare, pregiudicare, o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi ed opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come cittadino. In quest'ottica, la valutazione delle puntate oggetto di contestazione è l'esito di un attento lavoro di analisi del contenuto del testo televisivo basata su criteri volti a prendere in esame aspetti riguardanti il programma televisivo, le scene in esso contenute e altri elementi di contesto: tali aspetti sono stati tutti esplicitati nella contestazione e consentono di connotare di contenuti tangibili la nozione di nocimento allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori cui fa riferimento la normativa posta a loro tutela. Nel caso di specie, nelle 5 puntate oggetto di contestazione non sono stati rispettati criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento: si riscontra in particolare il ricorso a volgarità gratuite, turpiloquio, violenza fisica e verbale, anche di gruppo (che sconfinano talvolta in comportamenti di bullismo), atteggiamenti denigratori, offese di natura razziale e sessista - peraltro esemplificati nell'atto di contestazione - tali da ledere la dignità umana e la sensibilità dei minori. Va peraltro precisato che talune frasi offensive, oltre ad essere pronunciate, sono evidenziate in sovrapposizione. La conflittualità e l'aggressività rilevate sono di intensità e frequenza tale da recare nocimento ai telespettatori minorenni in ascolto, chiamati ad immergersi nella sfera intima dei concorrenti e nel flusso della vita da questi vissuta (conflittualità, crisi emotive...) in una situazione di convivenza e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

competitività, che innesca *escalation* e dinamiche relazionali perverse e aggressive. Vanno in questo senso tenute in debita considerazione le peculiari caratteristiche del programma. Infatti, la collocazione temporale (eventi contemporanei) e il contesto di quotidiana ordinarietà nel quale vivono i protagonisti del *Grande Fratello*, unitamente all'elevato livello di verosimiglianza, in termini di rappresentazione sia dei contenuti (realismo), sia dei personaggi (reali), sono caratteristiche particolarmente idonee a sostenere, nel telespettatore minorenni, processi di identificazione con le situazioni rappresentate. Invero i minori devono essere tutelati dall'esposizione a contenuti e modelli comportamentali non rispettosi della dignità della persona intesi a legittimare l'aggressività, l'offesa e la prevaricazione quali strumenti di risoluzione di conflitti. In questa prospettiva, va considerato che, anche secondo quanto stabilito dal Codice di autoregolamentazione media e minori, i media sono tenuti a coadiuvare la famiglia e la scuola nella funzione educativa, ivi compresa l'educazione alla cittadinanza, promuovendo i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano (art. 2), il riconoscimento della pari dignità sociale (art. 3) ed in generale i valori di democrazia e tolleranza cui è ispirata la pacifica convivenza civile;

- con riferimento a quanto sostiene la parte relativamente al fatto che la contestazione prescinda da un esame complessivo del programma e della condotta dell'emittente, si precisa che la contestazione si riferisce a specifiche puntate del programma *Grande Fratello 15* che, analizzate nel loro complesso, risultano nocive per un pubblico di minori. Come precisato sopra, la valutazione tiene conto non solo dell'analisi delle singole scene, come sostiene la parte, ma anche di una pluralità di criteri ed elementi, tra cui la condotta dell'emittente e le misure da questa poste in essere tese a controbilanciare le criticità rilevate. A tale riguardo, si prende atto degli accorgimenti tecnici (per es. abbassamento dell'audio in taluni casi) e delle cautele di produzione ed emissione cui fa riferimento la parte nelle memorie difensive, nonché degli interventi della conduttrice del programma volti a stigmatizzare i comportamenti dei concorrenti del *Grande Fratello*. Cionondimeno deve rilevarsi l'inadeguatezza delle misure adottate. Innanzitutto, nel corso delle puntate contestate, non sempre la messa in onda dei contenuti di particolare criticità, descritti nel dettaglio nell'atto di contestazione, è accompagnata da messaggi di deplorazione da parte della redazione o della conduzione. Inoltre, la mera messa in onda di messaggi di condanna non rileva se non associata a misure significative e tempestive, concretamente valutabili e tali da assicurare l'effettiva tutela dei minorenni in ascolto, quali per esempio la non riproposizione di tali contenuti nel corso delle puntate successive ai gravi fatti accaduti nella Casa. Va infatti evidenziato come non sia in alcun modo giustificabile la ripetuta messa in onda, da parte dell'emittente, dei contenuti in parola che, nonostante le misure adottate (eliminazione di un concorrente e *nomination* di altri due), sono stati perfino riproposti nelle puntate successive alla stessa eliminazione del concorrente. È da sottolineare che l'eliminazione del concorrente è peraltro avvenuta non contestualmente ai gravi fatti accaduti. La reiterata messa in onda di tali contenuti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di particolare criticità, se pur inseriti in contesti diversi e mandati in onda in giorni differenti, non può che togliere autorevolezza e senso al comunicato con il quale si preannunciavano provvedimenti sanzionatori e ai messaggi di biasimo e condanna dell'accaduto mandati in onda. I messaggi di condanna, inoltre, non possono essere affidati al converso dei concorrenti, ovvero ai commenti ed ai ragionamenti degli stessi improntati al buon senso e alla civile convivenza, né tanto meno ad una costruzione controbilanciata della puntata. Nel caso specifico, va evidenziato che l'accostamento di scene di aggressione e di violenza a scene di vita quotidiana - che, a giudizio della Società, "*alleggeriscono la narrativa*" - non solo non risulta idoneo a stigmatizzare i comportamenti in violazione delle regole, ma può finanche banalizzarli agli occhi del telespettatore minorenni e veicolare il messaggio che i gravi fatti accaduti siano tollerabili, se non ammissibili o legittimi;

- la vittoria finale del concorrente Alberto - distintosi in più occasioni, secondo quanto dichiara la parte, per un comportamento sobrio e corretto nei confronti degli altri partecipanti - cui i telespettatori hanno contribuito con il televoto, non bilancia adeguatamente e non giustifica le criticità che hanno contrassegnato le singole puntate esaminate. Infatti, laddove si presumesse che i votanti tramite televoto fossero maggiorenni non potrebbe comunque escludersi la presenza di minorenni all'ascolto, eventualmente votanti o meno, esposti agli stessi contenuti violenti visionati dagli adulti. Laddove, invece, i televotanti fossero minorenni non potrebbe comunque escludersi sia la lesione del bene tutelato sia la presenza di minorenni all'ascolto non votanti, o votanti in maniera discorde con la maggioranza, comunque esposti al nocimento dei contenuti trasmessi. Va inoltre tenuto conto che la proclamazione del vincitore è avvenuta a distanza di oltre un mese dai fatti di violenza avvenuti all'interno della Casa;
- con riferimento alla diffusione dei medesimi contenuti su altre piattaforme digitali, alcune delle quali gestite dalla stessa Società, va evidenziato come la pericolosità dei contenuti contestati sia aggravata da una sorta di effetto eco dovuto a processi di viralizzazione sui media digitali suscettibili di alimentare un clima culturale e sociale non rispettoso della dignità umana e del principio di non discriminazione e lesivo dello sviluppo psicofisico e morale dei minori.

Alla luce di quanto sopra chiarito, tenuto conto dei modelli, dei linguaggi e dei contenuti (spesso reiterati) nonché dell'orario di messa in onda (fascia oraria tv per tutti) e del grado di accessibilità della trasmissione (in chiaro), le puntate monitorate risultano nel loro complesso concretamente idonee a nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

CONSIDERATO che:

- l'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, impone alle emittenti televisive il divieto di trasmettere "*programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23:00 e le ore 7:00 o qualsiasi altro*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, [...] devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile”;

- *ai sensi dell'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, “le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni”;*
- *ai sensi del paragrafo 2.5 del Codice di autoregolamentazione media e minori “le imprese televisive si impegnano a non trasmettere quegli spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, e in particolare ad evitare quelle trasmissioni: [...] nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità nonché si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi”;*

CONSIDERATO inoltre che, nell'ambito del presente procedimento, pur in presenza di molteplici violazioni, queste ultime appaiono tutte geneticamente collegabili ad un unico comportamento commissivo tenuto dall'emittente “*Italia 1*” e come tali integranti un'unica condotta illecita in quanto commesse in tempi ravvicinati (in un arco temporale di una settimana) e riconducibili ad una programmazione unitaria. Infatti, ai fini della qualificazione dell'azione come unica “*è ininfluyente che essa possa essersi tradotta in una pluralità di atti, in quanto ciò che rileva è che questi siano preordinati ad un unico obiettivo o effetto, da raggiungere con riferimento ad una ben specifica situazione e nell'ambito di un'unica sequenza temporale*”;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. 13/18/DCA/N°PROC. 2708/SM/MZ del 25 giugno 2018 in merito alla violazione da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nel paragrafo 2.5 del Codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche per la diffusione, nei giorni 26 aprile 2018 (dalle ore 19:16 alle ore 19:29), 30 aprile 2018 (dalle ore 19:16 alle ore 19:30), 1 maggio 2018 (dalle ore 13:01 alle ore 13:11 e dalle ore 19:17 alle ore 19:30) e 2 maggio 2018 (dalle ore 13:00 alle ore 13:11) del programma *Grande Fratello 15*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ad euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la violazione sopra descritta corrispondente alla messa in onda di n. 5 puntate, afferenti a 4 giornate di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

programmazione, del programma *Grande Fratello 15* nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

L'entità della violazione è da ritenersi media se rapportata al pregiudizio per lo sviluppo dei minori in ascolto alla luce della reiterata messa in onda di contenuti nocivi e dell'orario di messa in onda ricadente in fascia oraria di televisione per tutti.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Si prende atto delle misure nonché degli accorgimenti tecnici adottati dall'emittente anche se non idonei a garantire la tutela dei telespettatori minorenni in ascolto.

C. Personalità dell'agente

La Società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, alla tutela dei minori.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., in base alle risultanze del bilancio al 31 dicembre 2017, ove risulta una perdita dell'esercizio (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra motivato, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 13/18/DCA/N° PROC. 2708/SM/MZ del 25 giugno 2018 nella misura complessiva di euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00), corrispondente al minimo edittale aumentata a due volte e mezzo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale *“chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”*;

VISTI gli esiti della riunione della Commissione servizi e prodotti del 13 novembre 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 11, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, come modificato da ultimo dalla delibera n. 581/15/CONS, è stata disposta la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento in oggetto ai fini dello svolgimento di ulteriori approfondimenti istruttori;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "*Italia 1*", con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, di pagare la sanzione amministrativa di euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nel paragrafo 2.5 del Codice di autoregolamentazione media e minori in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata Società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 2/19/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 2/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi